

N. 1411-2556-4163-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VI COMMISSIONE
PERMANENTE (FINANZE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 16 novembre 1989

**MODIFICATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E
TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 13 febbraio 1990 (Stampato n. 1972)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, BELLOCCHIO, COLUCCI FRANCESCO, PIRO, RO-
SINI, SERRENTINO, UMIDI SALA, USELLINI, VISCO (1411);
RUSSO RAFFAELE, VITO, USELLINI (2556); ANDREOLI (4163)**

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528,
sull'ordinamento del gioco del lotto

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 23 febbraio 1990*

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

RT. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:

« L'importo di ciascuna giocata è fissato in lire mille, o multipli di mille, e non può essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a lire 2 mila.

I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ».

ART. 2.

1. L'articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.

2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.

3. Il premio massimo cui può dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non può eccedere la somma di lire mille milioni.

4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi precedenti si provvede a cura del Ministero delle

MODIFICATO DALLA VI COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

1. *Identico:*

« ART. 4. — 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi 1 e 2 si provvede a cura del Ministero delle fi-

finanze, sentita l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 13. Il capitolato d'oneri è sottoposto preliminarmente al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione.

5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto è determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri:

a) per il primo scaglione, fino a mille miliardi di lire, l'aliquota da applicare non può essere superiore al 10 per cento;

b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a mille miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente ».

ART. 3.

1. L'articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'ammi-

nanze, sentita l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del regolamento di applicazione ed esecuzione della presente legge.

5. *Identico* ».

ART. 3.

Identico.

nistrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 può essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.

2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonché i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze ».

ART. 4.

1. Le vincite il cui importo non supera lire 1.250.000 sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, previa esibizione dello scontrino.

2. L'importo di cui al comma 1 può essere modificato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 5.

1. L'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attività di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.

2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttività del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà entro due, cinque, sette e nove anni dalla data di entrata in vigore del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta,

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

1. *Identico:*

« ART. 12. — 1. *Identico.*

2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttività del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà entro due, cinque e sette anni dalla realizzazione del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel nu-

rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento, quindicimila e ad ogni rivendita richiedente, purché venga, in questa ultima fase, assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto ministeriale previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale.

3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco e comunque tenendo conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, e garantendo la redditività, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei punti di raccolta già affidati in concessione, potrà essere rideterminata in più o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.

5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo *una tantum* determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'articolo 3.

6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore è tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue ».

mero di diecimila, dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla stessa data la concessione sarà rilasciata ad ogni rivendita richiedente, purché venga assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale.

3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco.

4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, potrà essere rideterminata in più o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.

5. *Identico.*

6. *Identico ».*

2. Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovrà tenere comunque conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 4, della

ART. 6.

1. A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni.

2. All'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 12 della presente legge ».

3. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli esistenti per gli attuali concessionari ex dipendenti del lotto per la concessione al coadiutore.

ART. 7.

1. Il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla presente legge, sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il regolamento di applicazione ed esecuzione saranno determinati:

a) i punti di raccolta del gioco, salvo ulteriore determinazione per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e produttività;

legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovrà garantire la redditività alla data di entrata in vigore della presente legge dei punti di raccolta già affidati in concessione.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

b) la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco;

c) le modalità per l'organizzazione del gioco, per l'effettuazione e la ricezione delle giocate, per la contabilizzazione e l'esecuzione dei versamenti, per la custodia e la conservazione delle scommesse, per la pubblicità ed il pagamento delle vincite;

d) le modalità per i riscontri ed i controlli da parte dell'amministrazione e per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite.

3. Il compenso per il raccoglitore del gioco, comprensivo di ogni spesa ed onere, sarà fissato dal predetto regolamento in misura non inferiore al 10 e non superiore al 12 per cento delle riscossioni lorde.

4. Il raccoglitore è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta ad un ventesimo se prestata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo.

5. Per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, i ricevitori sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita assicurazione. La copertura prevista deve essere pari alla metà dell'incasso medio settimanale.

ART. 8.

1. Il versamento dei proventi estrazionali relativi alla raccolta del gioco del lotto effettuato oltre il giorno di giovedì della settimana successiva all'estrazione

ART. 8.

1. Il raccoglitore del gioco del lotto che effettua il versamento dei proventi estrazionali della raccolta oltre il giorno di giovedì della settimana successiva al-

costituisce reato di peculato ai sensi del codice penale.

2. Tale reato, qualora trattasi di mancato versamento parziale, si configura ed è perseguibile solo in caso non venga effettuato versamento integrativo entro sette giorni dal ricevimento di apposito avviso dell'ufficio competente.

ART. 9.

1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, ivi compreso il rimborso all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese direttamente ed indirettamente imputabili alla gestione del lotto, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nonché il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, ed il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata, della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio ».

ART. 10.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

l'estrazione è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

2. Non è punibile il raccoglitore del gioco del lotto che abbia omissso di versare i proventi estrazionali della raccolta in misura non superiore alla metà della somma dovuta entro il termine di cui al comma 1, quando compia il versamento integrativo entro sette giorni dal ricevimento di apposito avviso dell'ufficio competente.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.